CAMERA DEI DEPUTATI N. 3234

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SORIERO, BRACCI MARINAI

Istituzione dell'Istituto dei servizi tecnici nazionali

Presentata il 6 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella legge finanziaria di prossima approvazione sarà presumibilmente previsto l'accorpamento del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente che dovrebbe dar luogo al Ministero per l'ambiente ed il territorio. Inoltre, la ristrutturazione della Presidenza del Consiglio dei ministri richiederà, come sembra prevedibile, che la struttura del servizi tecnici nazionali, attualmente costituita in dipartimento facente capo al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, venga assegnata all'istituendo Ministero dell'ambiente e del territorio.

Se prenderà corpo l'ipotesi sopra esposta, al fine di assicurare e rafforzare la piena autonomia operativa dei servizi tecnici nazionali, obiettivo necessario ed urgente, occorrerà prevedere la loro collocazione nel Ministero dell'ambiente e del territorio, entro un congruo termine temporale dalla costituzione di quest'ultimo, in un sistema coordinato ed autonomo che potrebbe assumere la denominazione di Istituto dei servizi tecnici nazionali.

L'Istituto, quale, organo tecnico-scientifico dello Stato nel settore della difesa del suolo nel senso più ampio, deve essere posto sotto vigilanza dell'istituendo Ministero dell'ambiente e del territorio ed essere dotato di strutture ed ordinamenti particolari nonché di autonomia amministrativa, funzionale, tecnico-scientifica ed operativa al fine di conseguire pienamente i dettami della legge fondamentale sulla difesa del suolo (legge n. 183 del 1989, articolo 9).

Per poter dunque conseguire la piena autonomia l'Istituto non deve pertanto dipendere dal Ministero; questo obiettivo può essere facilmente raggiunto adottando modelli analoghi a quelli che regolamentano l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro. La soluzione Istituto, ol-

tre a risolvere il problema del necessario coordinamento dei singoli servizi tecnici sotto il profilo istituzionale, consente di ottimizzare i costi e l'efficienza di tutti i servizi di carattere generale, quali ad esempio l'amministrazione, la biblioteca, la documentazione, le telecomunicazioni, la gestione operativa del sistema informativo e l'assistenza ai servizi informatici e telematici, l'autoparco, eccetera, di conseguire quindi notevoli economie di scala evitando duplicazioni inutili e di massimizzare l'efficacia complessiva della struttura operativa.

Il compito principale dei servizi tecnici dello Stato è quello di costituire la cerniera, oggi mancante, tra l'attività del settore della ricerca e del mondo accademico e quella svolta dalle pubbliche amministrazioni cui spettano sia le maggiori responsabilità nel campo della produzione legislativa e regolamentare nel settore della difesa del suolo, sia le esclusive competenze in materia di pianificazione e gestione del territorio. Il corretto svolgimento di tale compito prevede, tra l'altro, il coordinamento nazionale dell'attività dei servizi delle regioni (per quanto attiene la realizzazione e gestione del sistema informativo nazionale), degli istituti e dipartimenti universitari e degli enti pubblici di ricerca.

È pertanto necessario garantire che la professionalità dei tecnici e dei ricercatori che operano presso l'Istituto sia di livello almeno pari a quello posseduto dai ricercatori e tecnici che operano nel settore pubblico nell'ambito del comparto della ricerca, attraverso l'attribuzione di analogo stato giuridico e trattamento economico. In tal modo sarà anche possibile arginare l'esodo verso altri settori della pubblica amministrazione (università, enti di ricerca, eccetera) degli elementi migliori dei servizi tecnici.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Costituzione e compiti dell'Istituto dei servizi tecnici nazionali).

1. I servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono istituiti in un sistema coordinato ed unitario che assume la denominazione di Istituto dei servizi tecnici nazionali (ISTN), di seguito denominato « Istituto », posto sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente, di seguito denominato « Ministro ».

2. l'Istituto è organo tecnico-scientifico dello Stato nel settore della difesa del suolo ed è dotato di strutture ed ordinamenti particolari e di autonomia amministrativa, scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa.

3. L'Istituto svolge i compiti già attribuiti ai servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico, dighe rispettivamente dagli articoli 20, 22, 24 e 26 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, e successive modificazioni, e fornisce altresì il supporto tecnico-scientifico al Consiglio superiore dei lavori pubblici nelle materie di propria competenza.

4. In attesa della costituzione di ulteriori servizi prevista dall'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, l'Istituto è composto dai servizi dighe, geologico, idrografico e mareografico, sismico.

5. Nell'ambito dell'Istituto sono inoltre istituiti l'ufficio amministrativo e del personale, la biblioteca ed il centro di documentazione. All'ufficio amministrativo e del personale è preposto un dirigente generale amministrativo. La biblioteca ed il centro di documentazione dipendono direttamente dal direttore dell'Istituto.

ART. 2.

(Organi dell'Istituto).

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il direttore dell'Istituto;

c) i direttore dei servizi;

2. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro dell'ambiente, che lo presiede, ed è composto:

a) dal direttore dell'Istituto, con funzioni di vicepresidente;

b) dai direttori dei servizi;

c) dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblic;

d) da tre membri designati dal Ministro dell'ambiente.

3. Il consiglio dura in carica tre anni e si riunisce ogni tre mesi in sessione ordinaria o, in via straordinaria, su convocazione del presidente o su richiesta di almento un terzo dei componenti del consiglio stesso. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza e sono pubbliche.

4. Il consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:

a) predispone i programmi di attività dell'Istituto ed il relativo bilancio preventivo;

b) delibera la ripartizione tra i servizi dei fondi assegnati;

c) disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto e, per quanto non disposto dalla presente legge, dei suoi organi;

d) approva il conto consuntivo delle attività svolte;

e) adotta i provvedimenti in materia di personale e formula proposte per il relativo regolamento organico;

f) delibera sulle materie concernenti i rapporti con le altre istituzioni e le collaborazioni esterne;

g) conferisce gli incarichi di direzione dei servizi;

h) esprime pareri e formula proposte sulle materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti ed in tutti i casi in cui il presidente ed il direttore dell'Istituto lo richiedono.

5. L'ufficio del direttore dell'Istituto è conferito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente. L'ufficio ha la durata di cinque anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento, per una sola volta. L'incarico di direttore dell'istituto non è compatibile con il mantenimento di altre responsabilità dirigenziali nell'ambito dell'Istituto stesso, e con la carica di membro del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, di consigliere regionale, provinciale e comunale. Al conferimento si deve provvedere entro sei mesi dalla vacanza.

6. Il direttore dell'Istituto è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione. In particolare, il direttore sovraintendente al funzionamento ed alle attività, emette e firma i mandati, predispone la relazione annuale sull'attività dell'Istituto e propone lo schema di relazione sui programmi dell'Istituto stesso, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti adottati dal consiglio di amministrazione.

7. I direttori dei servizi dirigono con piena autonomia il servizio cui sono preposti e sono responsabili del suo funzionamento. A ciascuno dei servizi è preposto un funzionario appartenente al ruolo tecnico-professionale con qualifica di dirigente di ricerca. Entro il primo semestre di ciascun anno i direttori dei servizi presentano al direttore dell'Istituto una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

8. Il direttore dell'Istituto e i direttori dei servizi fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

ART. 3.

(Regolamento interno e gestione finanziaria).

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta del consiglio di amministrazione, viene emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto. Con le stesse modalità si procede ai successivi aggiornamenti.

2. Il regolamento interno comprende tra l'altro:

a) la suddivisione interna dei servizi e degli uffici in reparti e divisioni e loro attribuzioni;

b) le attribuzioni del personale ai servizi ed agli uffici secondo le rispettive qualifiche;

c) la ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere amministrative, tecniche e professionali tra i singoli servizi ed uffici.

3. Fino all'emanazione del regolamento interno permane l'attuale suddivisione e denominazione dei servizi tecnici nazionali.

4. Per la gestione finanziaria dell'istituto si applicano le norme vigenti sulla contabilità di Stato. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato mediante dotazione di un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente.

5. L'ufficio centrale di ragioneria presso il Ministero dell'ambiente svolge il controllo amministrativo-contabile sui provvedimenti di impegno e sugli ordinativi di pagamento emessi dall'Istituto.

6. Per la provvista ed i servizi da eseguirsi in economia si provvede all'emanazione di un apposito regolamento che è approvato dal Ministro dell'ambiente.

7. Il tariffario relativo ai dati ed ai pareri richiesti all'Istituto, predisposto ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera *c*), della legge 18 maggio 1989, n. 183, individua le amministrazioni e gli enti pubblici esentati dal pagamento delle tariffe.

ART. 4.

(Trattamento del personale dell'Istituto).

1. Il trattamento del personale dell'Istituto è regolato in conformità alla disciplina concernente il personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

2. L'organico delle qualifiche funzionali del personale dell'Istituto e l'organico della dirigenza di strutture amministrative sono definiti nelle tabelle A, B, C, D ed E allegate alla presente legge.

ART. 5.

(Norme transitorie).

1. Fino a quando l'ufficio amministrativo e del personale non sia in grado di provvedere all'autonomo funzionamento dell'Istituto, le procedure relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale continuano ad essere gestite dai competenti uffici del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Fino all'inquadramento del personale nei ruoli dell'Istituto ed all'applicazione del nuovo contratto di lavoro continua ad essere corrisposto al predetto personale il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, si provvede ad individuare le corrispondenze fra le qualifiche e le professionalità rivestite e le qualifiche ed i profili previsti per il personale dell'Istituto.

4. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti in servizio presso i servizi tecnici nazionali, anche in posizione di comando o fuori ruolo, transita automaticamente nei ruoli dell'Istituto.

5. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, non si applica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TABELLA A
(v. articolo 4)

ISTITUTO DEI SERVIZI TECNICI NAZIONALI
RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA

Qualifica	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo
Dirigenti	5	4
Organico personale non dirigente		
9ª qualifica funzionale	5	9
8ª qualifica funzionale	5	10
7ª qualifica funzionale	6	15
6ª qualifica funzionale	8	13
5ª qualifica funzionale		
4ª qualifica funzionale	53	
3ª qualifica funzionale		
Totale		133

TABELLA B
(v. articolo 4)

SERVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE

ORGANICO DELLA DIRIGENZA

Qualifica	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo
Dirigente gen. liv. C.	1	—
Dirigente	14	2

ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

Qualifica	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo
9ª Qualifica funzionale	21	2
8ª Qualifica funzionale	29	4
7ª *Qualifica funzionale*	32	*10*
6ª Qualifica funzionale	9	5
5ª Qualifica funzionale	17	
4ª Qualifica funzionale	8	
3ª *Qualifica funzionale*	*6*	
Totale	160	

TABELLA C
(v. articolo 4)

SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO NAZIONALE

ORGANICO DELLA DIRIGENZA

Qualifica	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo
Dirigente gen. liv. C.	1	—
Dirigente	22	2

ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

Qualifica	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo
9ª Qualifica funzionale 8ª Qualifica funzionale	40	6
7ª Qualifica funzionale 6ª Qualifica funzionale	80	30
5ª Qualifica funzionale 4ª Qualifica funzionale 3ª Qualifica funzionale	79	
Totale	260	

TABELLA D
(v. articolo 4)

SERVIZIO NAZIONALE DIGHE

ORGANICO DELLA DIRIGENZA

Qualifica	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo
Dirigente gen. liv. C.	1	—
Dirigente	21	1

ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

Qualifica	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo
9ª Qualifica funzionale 8ª Qualifica funzionale	60	1
7ª Qualifica funzionale 6ª Qualifica funzionale	55	14
5ª Qualifica funzionale 4ª Qualifica funzionale 3ª Qualifica funzionale	60	
Totale	213	

TABELLA E
(v. articolo 4)

SERVIZIO SISMICO NAZIONALE

ORGANICO DELLA DIRIGENZA

Qualifica	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo
Dirigente gen. liv. C.	1	—
Dirigente	11	1

ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

Qualifica	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo
9ª Qualifica funzionale 8ª Qualifica funzionale	44	5
7ª Qualifica funzionale 6ª Qualifica funzionale	32	6
5ª Qualifica funzionale 4ª Qualifica funzionale 3ª Qualifica funzionale	24	
Totale	124	

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3234
Lire 500